



CITTA' DI BAGHERIA

___ _ _ _ _oooOooo_ _ _ _ _

Regolamento di polizia mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
Immediatamente Esecutiva
n. 58 del 08 settembre 2016 così come
emendata

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Responsabilità

Art. 5 – Cautele

Art. 6- Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 8 – Oggetto del servizio

Art. 9 – Requisiti ed obblighi delle imprese interessate all'accreditamento

Art. 10 - Dell'esercizio dell'impresa funebre

Art. 11- Principi generali dell'attività funebre

Art. 12 - Servizi e trattamenti funebri

Art. 13 - Attività accessorie

Art. 14 - Doveri professionali dell'impresa

Art. 15 – Licenza

Art. 16 – Divieti

*Art. 17 – Documentazione e termini per la presentazione delle richieste
di accreditamento*

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 18 - Modalità di trasporto e percorso

Art. 19 – Autofunebri

Art. 20 - Trasporti funebri all'interno del cimitero

Art. 21 - Trasporti per e da altri Comuni

Art. 22 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero .

Art. 23 - Vigilanza e controllo

Art. 24 – Trasporti a carico del Comune

Art. 25 - Imposte sui trasporti funebri

CIMITERO

Art 26 – Il cimitero come museo

Art 27 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 28 - Identificazione della Salma

Art. 29 - Accoglienza nel cimitero

Art. 30 – Custodia

Art. 31 – Disciplina d'ingresso

Art. 32 - Campi d'inumazione

Art. 33 - Camera mortuaria e tempi di attesa per la tumulazione

Art. 34 - Ossario

Art.35 – Archivio cimiteriale, archivio delle salme e ricostruzione della mappa cimiteri

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 36 - Tumulazione

Art. 37 - Estumulazione

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 39 - Raccolta delle ossa

Art. 40 - Oggetti da recuperare

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

Art. 42 - Cremazione

Art. 43 - Inumazione

Art. 44 - Autorizzazioni

Art. 45 - Servizi gratuiti

Art. 46 – Piano operativo triennale

CONCESSIONI

Art. 47 - Tipi di concessione

Art. 48- Carattere demaniale della concessione

Art. 49 - Durata della concessione

Art. 50- Modalità di concessione

Art. 51- Decadenza della concessione

Art. 52 - Pronuncia di decadenza

CONCESSIONE LOCULI

Art. 53 - Assegnazione, durata, decadenza

Art. 54 – Scadenza

Art. 55 - Reintegra d'ufficio

CONCESSIONE DI AREE

Art. 56 - Modalità di assegnazione

Art. 57 - Destinatari della concessione

Art. 58 - Condizioni per il rilascio

Art. 59 - Tempi di realizzazione dell'opera

Art. 60 - Estinzione del diritto di superficie

Art. 61 - Diritto d'uso

Art. 62 - Obbligo dei concessionari

Art. 63 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

Art. 64 - Rinuncia di area per sepoltura

Art. 65 - Rinuncia di area con manufatto

Art. 66 – Cointestazioni

VIGILANZA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 67- Competenze

Art. 68 - Obblighi del custode

Art. 69 - Divieto di ingresso

Art. 70 - Divieti di comportamento

Art. 71 - Norme di comportamento per il personale

IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 72 - Imprese all'interno del cimitero

Art. 73 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

Art. 74 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

INDIGENTI E DIVERSAMENTE ABILI

Art. 75 - Stato d'indigenza

Art. 76 - Accesso ai diversamente abili

Art. 77 - Riserva Loculi

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 79 – Cautele

Art. 80 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 81 – Sanzioni

Art. 82 – Rinvio

Art. 83 – Tariffe

Art. 84- Norma finale e di rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 2 - Finalità

Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.

Gli uffici Comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Il Comune assicura la più ampia accessibilità e agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 3 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dell'Autorità Sanitaria Provinciale.

Art. 4 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nella struttura cimiteriale da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6- Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

L'autorizzazione al seppellimento, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La stessa autorizzazione, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di resti mortali, da chiunque rinvenuti, al di fuori dei cimiteri.

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28

settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dall' A.S.P.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10.9.90 e ss.mm.ii.
- l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- gli avvisi di estumulazione ordinarie;
- copia del presente regolamento
- elenco annuale delle imprese funebri, di marmisti e muratori accreditati all'albo comunale

SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 8 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'esercizio del servizio dei trasporti funebri nel Cimitero del Comune di BAGHERIA.

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e successive modificazioni e integrazioni e del presente regolamento.

Il Comune di BAGHERIA intende disciplinare il servizio dei trasporti funebri, comprensivo della fornitura degli automezzi e del personale necessario, riservato alle imprese di onoranze funebri in possesso di regolare licenza valida sul territorio, previo accreditamento.

Art. 9 - Requisiti ed obblighi delle imprese interessate all'accreditamento

Le imprese interessate all'accreditamento dovranno essere in possesso di:

- a) Licenza per l'esercizio dell'attività di trasporti funebri;
- b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) Autoparco composto da almeno n. 1 autofunebre per trasporto salme adulti e bambini, in possesso dell'idoneità di cui all'art. 20 del D.P.R. N. 285/1990;
- d) Personale idoneo, nella misura di almeno n. 2 unità, cui affidare l'incarico del trasporto delle salme; eventuale copia di contratti e documenti che comprovino la possibilità di disporre del personale e degli automezzi richiesti

Le imprese accreditate dovranno inoltre impegnarsi a:

- essere sempre reperibili per l'effettuazione dei servizi di che trattasi;
- garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali, in casi eccezionali ed autorizzati dal Comune.

Art. 10 - Dell'esercizio dell'impresa funebre

L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.

La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Il responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

E' obbligo alle imprese dichiarare al Comune:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- d) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- e) l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
- f) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del Codice Penale;
- g) il comune richiede il rilascio della documentazione antimafia ex D.Lgs. 06/09/2011 n.159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2002 n.218, D.Lgs. 13/10/2014 n.153 e Legge 06/08/2015 n.121 per i titolari, i soci e i loro parenti fino al quarto grado, delle ditte interessate all'accreditamento;**
- h) le imprese di onoranze funebri che operano nel territorio bagherese e all'interno del cimitero comunale devono essere sottoposte ad autorizzazioni amministrative al commercio di competenza del Comune ed autorizzazioni di pubblica sicurezza di competenza dell'ASP.**

Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni variazione di quanto sopra certificato.

L'Ufficio Comunale competente in materia di autorizzazioni provvede ai controlli, anche a campione, di quanto dichiarato dalle imprese e a richiedere il certificato Antimafia.

Il Servizio Cimiteriale Comunale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, può verificare il rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 11 - Principi generali dell'attività funebre

Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato, come agenzia di affari, delle incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto.
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto del cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Art. 12 - Servizi e trattamenti funebri

L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) assistenza composizione salme;
- b) fornitura feretro e incassamento della salma;
- c) prelievo della salma da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) trasporto della salma con mezzo idoneo, anche in o da altri Comuni.

Art. 13 - Attività accessorie

L'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie:

- a) vestizione e toeletta funebre;
- b) comunicazioni decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- c) dispersione delle ceneri
- d) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

Art. 14 - Doveri professionali dell'impresa

Le imprese accreditate sono tenute alla rigorosa osservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia, di tutte le normative che possono trovare applicazione, nonché delle eventuali modificazioni che in futuro venissero emanate, e di ogni altra disposizione che l'Amministrazione ritenesse di modificare nel corso del contratto ai fini del miglioramento del servizio.

E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali di tumulazione;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;

Art. 15 – Licenza

Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, della prescritta autorizzazione commerciale.

Qualora esercenti direttamente il trasporto funebre dovranno disporre di apposita rimessa per autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'A.S.P. salve comunque le diverse competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei VV.FF.

Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura del cimitero in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 1 ora prima della sua chiusura.

Art. 16 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese di effettuare trasporti funebri :

- a) in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso;
- b) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
- c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- d) offrire servizi nei locali dei luoghi di cura, negli obitori e nelle loro immediate vicinanze o ricorrere ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza e all'interno dei cimiteri;
- e) sostare negli obitori oltre il tempo necessario alla consegna del cofano e alla saldatura dello stesso;
- f) sostare nei locali del Comune, nonché negli uffici dei servizi cimiteriali, oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti;
- g) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari pattuiti o per altro motivo privato;
- h) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

Art. 17 - Documentazione e termini per la presentazione delle richieste di accreditamento

Le imprese interessate all'accreditamento, oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 10 dovranno presentare al Servizio cimiteriale la seguente documentazione:

- a) Licenza di agenzia d'affari per l'esercizio dell'attività di trasporti funebri
- b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- c) Dichiarazione che attesti il possesso di n°. 1 autofunebre per trasporto salme adulti e bambini, in possesso dell'idoneità di cui all'art. 20 del D.P.R. N°. 285/1990

- d) Elenco nominativo del personale disponibile completo di relativa qualifica , cui affidare il trasporto delle salme. Il numero minimo di persone dovrà essere di 2 unità.
- e) Eventuale copia di contratti e documenti che comprovino la possibilità di disporre del personale e degli automezzi richiesti

Le imprese, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra dovranno sottoscrivere per accettazione una copia del presente regolamento

Le richieste di accreditamento dovranno pervenire al Servizio cimiteriale entro il 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento in modo da costituire un primo elenco di Imprese accreditate che sarà messo a disposizione della cittadinanza entro i 30 giorni successivi. Successive richieste da parte di Ditte interessate all'accreditamento verranno di volta in volta valutate, e se risultanti idonee, inserite in elenco che si aggiornerà così automaticamente.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 18 - Modalità di trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà, all'impresa di comporre la salma a piano terra, dietro consenso del committente **e degli eventuali condomini**. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa.

E' consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo.

Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 1 ora prima della sua chiusura.

I trasporti, che non hanno intero svolgimento nel territorio del Comune di Bagheria, si effettuano, per la parte in questo compresa, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

E' compito dell'impresa funebre, a conclusione del trasporto, provvedere al collocamento del feretro nella camera mortuaria del cimitero o, qualora per la salma sia prevista la cremazione, al trasporto all'interno del cimitero fino all'impianto crematorio.

Qualora il rito religioso si svolga all'interno dello stesso cimitero, l'impresa funebre dovrà attendere la sua conclusione e trasportare quindi il feretro nella camera mortuaria o all'impianto crematorio.

Art. 19 - Autofunebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 20 - Trasporti funebri e seppellimento all'interno del cimitero

L'ufficio per i servizi cimiteriali deve istruire la pratica per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento necessarie per dar corso alle esequie. Qualunque seppellimento, tumulazione, inumazione, esumazione o estumulazione, incluse le salme provenienti da altri comuni, deve essere autorizzato e gestito dall'ufficio per i servizi cimiteriali.

Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco, o suo delegato, il servizio di trasporto all'interno del cimitero è svolto dagli addetti della gestione dei servizi cimiteriali o delle imprese funebri incaricate.

Art. 21 - Trasporti per e da altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato.

Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche tecniche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii.

Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

Art. 22 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento precitato.

Art. 23 - Vigilanza e controllo

Il competente servizio della A.S.P. vigila e controlla il servizio dei trasporti funebri, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni previste.

L'A.S.P. riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 24 – Trasporti a carico del Comune

Per i trasporti a carico del comune, individuati ai sensi dell'art. 65 e per i casi previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposita convenzione con l'impresa migliore offerente.

Art. 25 - Imposte sui trasporti funebri

I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso.

Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è definito in allegato applicando una riduzione del 30% sulla somma di cui al comma 1 del presente articolo.

Il trasporto del cadavere di deceduto in Bagheria è a carico del Comune nel caso di persona con disagio economico accertato a mezzo assistenti sociali.

Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 4, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti dal Comune o da impresa ad esso convenzionata, secondo le tariffe previste dalla legge.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

L'importo della somma del diritto fisso è determinato dagli uffici competenti.

CIMITERO

Art 26 – Il cimitero come museo

L'area monumentale del cimitero comunale di Bagheria è un museo a cielo aperto. Esso ospita personaggi celebri e numerose testimonianze d'arte. Sono numerosi i personaggi che hanno tracciato la storia e la cultura della città di Bagheria e che oggi riposano nei cimiteri cittadini. L'amministrazione comunale intende rendere loro omaggio, evidenziando ai visitatori del cimitero l'ubicazione delle sepolture dei personaggi illustri che vi dimorano. L'ufficio per i servizi cimiteriali deve collocare legghi in prossimità delle sepolture offrendo una breve biografia dell'illustre e le principali note d'interesse per il visitatore. Tale servizio va attivato in collaborazione col settore cultura nel rispetto della situazione economica dell'Ente.

Art 27 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che acquisisce oltre ai certificati di rito, anche dichiarazione della ditta che esegue il servizio funebre.

L'impresa che esegue il servizio funebre, trascorse le 24 ore stabilite dalla legge, provvederà alla chiusura del feretro redigendo apposita autocertificazione in presenza di due testimoni.

Art. 28 - Identificazione della Salma

Per l'identificazione della salma sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il nome, il cognome, la data di nascita e di morte e il numero del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente e le altre prescrizioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art 29 - Accoglienza nel cimitero

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nel cimitero, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme delle persone nate nel territorio del Comune;
- b) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza da un minimo di tre anni continuativi nel comune di Bagheria;

- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;
- d) le salme delle persone già residenti a Bagheria da un minimo di tre anni consecutivi, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo;
- e) le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Bagheria al momento della morte, hanno tumulato nel cimitero le salme di parenti entro il primo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge o del convivente more uxorio, riconosciuto da atti ufficiali;
- f) le salme di persone decedute fuori dal comune, ma che abbiano avuto la residenza a Bagheria per un periodo di almeno 10 anni;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- i) le parti anatomiche riconoscibili di soggetti aventi diritto, ai sensi dei presenti articoli, di pazienti o degenti che hanno subito operazioni chirurgiche nelle strutture ospedaliere pubbliche o private presenti in questo territorio comunale, procedendo nei modi e nei termini di cui all'articolo 3 del D.P.R. 254/2003.

Art. 30 - Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art.52 del DPR 285/90.

Art 31 - Disciplina d'ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero e pubblicato nell'albo pretorio del sito internet istituzionale del comune.

Il cimitero è un luogo di raccoglimento e cordoglio e deve essere visitato a piedi. L'ingresso con autovettura deve essere tuttavia possibile nel caso in cui il visitatore si trovi in una delle condizioni di seguito indicate: oltre i settanta anni di età, detentore del permesso "H" rilasciato dalla pubblica amministrazione, utente con una permanente o temporanea difficoltà di deambulazione o impossibilitato per le sue compromesse condizioni di salute (patologie cardiache), utente con difficoltà a camminare a lungo e in autonomia (persone ipovedenti) presentando agli uffici amministrativi relativa documentazione, e per le operazioni di carico e scarico.

Art. 32 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art. 33 - Camera mortuaria e tempi di attesa per la tumulazione

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, il feretro potrà essere trattenuto per più di 48 ore, compatibilmente alle condizioni ambientali e previo parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria competente. Se allo spirare del settimo giorno non si renderà disponibile il loculo corrispondente alla richiesta dei familiari del defunto, indisponibilità che dovrà essere attestata per iscritto da Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune, si procederà, previo parere del coordinatore sanitario dell'ASP competente, alla tumulazione coatta della salma in deposito nella camera mortuaria nel loculo che si renderà disponibile, previo pagamento dei diritti

e degli oneri previsti a favore del comune concessionario. In tale ipotesi i familiari potranno richiedere entro un anno dall'avvenuta tumulazione coatta, il trasferimento della salma in altro loculo rispondente alle originarie richieste, previo pagamento degli oneri di trasferimento a carico dei familiari richiedenti.

In mancanza degli atti necessari alla tumulazione, il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 34 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 35 - Archivio cimiteriale, archivio delle salme e ricostruzione della mappa cimiteriale

Gli uffici per i Servizi Cimiteriali devono predisporre un archivio cimiteriale digitale e cartaceo completo, un archivio delle salme digitale e cartaceo e la ricostruzione della mappa cimiteriale digitale. I predetti archivi e mappe devono essere consultabili on line dagli utenti oltre che dai dipendenti che operano all'interno degli uffici per i Servizi Cimiteriali, siano esse di front office che di back office.

L'archivio cimiteriale completo deve contenere tutte le informazioni utili sui contratti delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle cappelle. La prima fase prevede la rilevazione della situazione fisica del cimitero e che sia codificato ogni singolo oggetto di contratto. A questi oggetti verranno abinati i contratti presenti presso l'ufficio cimiteriale ed in particolare, oltre ai dati ritenuti utili dalla S.V., i seguenti dati: intestatario contratto; dati di domanda del contratto, data del contratto, data di partenza del contratto, durata del contratto.

La ricostruzione della mappa cimiteriale deve essere completa di piante generali con i campi, e le piante di ogni singolo campo o colombario con le tombe ovvero i loculi. La ricostruzione deve partire dalle mappe cartacee utilizzate dagli uffici, da mappe già predisposte in digitale o anche, nel caso mancassero completamente, da rilevazioni sul posto e dai disegni derivati dai rilievi. Ogni elemento della cartografia cimiteriale deve essere codificato, in modo da poterlo collegare ai dati di occupazione e di contratto. Il sistema deve prevedere poi che in automatico ogni posto assuma una colorazione diversa in relazione allo stato di occupazione o stato di contratto in modo da avere la situazione del cimitero a colpo d'occhio.

La costituzione dell'archivio delle salme ha come finalità la ricostruzione dell'archivio contenente tutte le salme e i resti con i dati essenziali e la posizione occupata nel cimitero (campo, settore, tomba, numero di posto, etc.). I dati così raccolti devono essere poi archiviati in un database con i dati anagrafici della salma, le date di nascita e morte e la foto digitale della tomba, oltre alle altre informazioni utili agli uffici. Il database anagrafico costituito è poi collegato al database cartografico e a quello contenente i dati di contratto. Così facendo sarà possibile recuperare la posizione della tomba e avere i dati del contratto stipulato, come pure, partendo da una tomba, si potrà avere immediatamente il nome della salma e il contratto di riferimento.

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 36 - Tumulazione

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i

resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall' Ufficiale dello Stato Civile.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità loculi concessi a rotazione quarantennale.

Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.

L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità.

Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.

E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione in cellette ossario, ove ricorrano le condizioni della salma, previste per legge per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.

I loculi resisi vuoti a seguito di trasferimento di salme in altri loculi all'interno o fuori del cimitero, rientrano in possesso dell'amministrazione comunale che ne disporrà di conseguenza.

Gli aventi diritto possono chiedere il ricongiungimento, in loculi adiacenti, dei coniugi all'atto del decesso di quello rimasto in vita, anticipando le spese per i loculi eventualmente disponibili, nonché quelle per la estumulazione e la nuova tumulazione della precedente salma. I loculi resisi liberi rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione che potrà assegnarli ad altri richiedenti.

All'atto del trasferimento delle salme per il ricongiungimento dei coniugi in un nuovo loculo, sarà conguagliata, se minore, la differenza tra il vecchio e il nuovo loculo con i prezzi al momento in vigore. Resta ferma la durata della concessione originaria.

Attivazione e durata di nuove concessioni sono regolate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 37 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato fissato in 40 anni e sono regolate dal sindaco;

Sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale; le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo **ed in presenza del** Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.P. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

A richiesta degli interessati e a proprie spese, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio, in rapporto alla disponibilità di loculi, può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova

sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 42 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n. 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 43 - Inumazione

Quando dopo regolare estumulazione, il medico legale non accerta lo stato di mineralizzazione della salma questa verrà inumata in campo comune, al fine di accelerarne il processo di decomposizione.

Art. 44 - Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa istanza e pagamento delle tariffe vigenti, e previa verifica del titolo autorizzativo che legittima ad essere sepolto nella tomba di famiglia.

Art. 45 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 46 – Piano operativo triennale

L'ufficio per i servizi cimiteriali deve predisporre i piani operativi per il triennio successivo all'approvazione del regolamento, ovvero il calendario con il quale sono pianificate le operazioni di esumazione ed estumulazione. Essi sono resi noti nelle stesse modalità con cui viene resa nota la messa in scadenza delle sepolture. La programmazione tiene conto della fattibilità tecnica, delle condizioni di agibilità del Cimitero e della vicinanza a sepolture realizzate negli anni successivi e pertanto non ancora scadute. Le diverse fasi dell'operazione devono essere registrate con rilevazione fotografica conservata nella pratica del defunto presso gli archivi cimiteriali.

CONCESSIONI

Art. 47 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Bagheria, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie;
- loculi;
- cellette ossario

Art. 48- Carattere demaniale della concessione

La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

In caso di decesso del concessionario, la concessione di sepolture private passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 49 - Durata della concessione

Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803 potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 40 anni.

Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantannuali dalla data di rilascio della concessione.

Art. 50 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 51 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni;
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 52 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, ove reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai

concessionari o ai suoi eredi ove reperibili. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate con le modalità di cui al DPR 285/90 e s.m.i.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

CONCESSIONE LOCULI

Art. 53 - Assegnazione , durata , decadenza

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità loculi concessi a rotazione quarantennale.

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di quaranta anni, ad eccezione di persona che abbia compiuto settantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio che non abbia il coniuge o figli viventi.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

La durata quarantennale delle concessioni viene estesa a tutti i rapporti in corso.

Decorso 40 anni dalla data di tumulazione delle salme, il Settore competente, con determina dirigenziale, avvia il procedimento di revoca. La relativa determina dirigenziale dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di copia degli atti all'ingresso del cimitero comunale ed in congruo numero all'interno dello stesso oltre che negli spazi di pubblica affissione presenti in città, per un periodo minimo di giorni 20 (venti).

Dette salme possono essere tumulate e ridotte in cassette ossario da tumulare in cellette accessibili ai parenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86, comma 5, del D.P.R. n. 285/90.

Le spese sono a carico del Comune nel caso in cui la relativa concessione aveva una durata superiore a 40 anni o perpetua.

Le spese sono a carico del concessionario (o suoi eredi) nel caso in cui la durata della concessione è già scaduta al momento dell'adozione della suddetta determina dirigenziale.

Gli eredi dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di concessione al fine del mantenimento della salma in cassette ossario da collocarsi in apposite cellette.

L'ordine di estumulazione sarà stabilito da un piano redatto dall'ufficio competente che tenga conto sia della cronologicità delle tumulazioni originali sia dell'idoneità strutturale dei diversi gruppi di loculi al fine della riconversione in cellette ossario.

È consentito il rinnovo delle concessioni dei loculi per ulteriori 20 (venti) anni ai familiari di quanti compresi al comma 2 dell'art. 28 del presente regolamento e deceduti prima del ventunesimo anno d'età.

Tutte le concessioni hanno efficacia dalla data di tumulazione e sono riferite al relativo contratto di stipula.

Art. 54 -Scadenza

La scadenza delle sepolture deve essere resa nota con almeno sei mesi di anticipo rispetto al piano operativo. L'avviso di scadenza deve essere pubblicato sul sito internet del

comune di Bagheria, affisso all'interno delle sedi comunali, circoscrizionali, e degli uffici cimiteriali, in prossimità dei campi interessati dalle esumazioni e in prossimità dei complessi interessati dalle estumulazioni. Tutte le sepolture vengono contrassegnate con adesivi gialli che indicano la scadenza e non l'imminenza delle operazioni di esumazione da fossa in terra o di estumulazione da loculo; gli adesivi riportano i recapiti telefonici degli uffici cimiteriali da contattare in vista delle operazioni già programmate e riportate nel piano operativo. Ogni anno gli avvisi di scadenza, gli adesivi sulle sepolture, i piani operativi devono essere esposti in concomitanza della Commemorazione dei Defunti per informare il maggior numero possibile di visitatori.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, **con le modalità di cui sopra**. Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio, esposto all'albo cimiteriale e sul monumento funerario in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo

Il concessionario, gli eredi o i parenti entro il 3° grado dovranno prendere accordi con il **responsabile** per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza, l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui la tumulazione sia avvenuta in anni successivi alla stipula del contratto, alla scadenza della concessione quarantennale del loculo e la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in quaranta anni, la concessione potrà essere rinnovata per le annualità residue.

Art. 55- Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 56 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso per 99 anni di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

La richiesta deve essere inoltrata in carta legale e presentata all'ufficio competente.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Bagheria. Il Servizio cimiteriale provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta.

Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale

assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti.

Art. 57- Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone;
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 58- Condizioni per il rilascio

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 59 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 60 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c., non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 61 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti, affini entro il terzo grado e il convivente more uxorio salvo autorizzazione del concessionario, comunicata per iscritto, verso altre persone.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 62 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 63 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a proprie spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 64 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune.

Art. 65 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di Giunta Comunale dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3° comma, il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 40 nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 40 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 66 - Cointestazioni

L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.

VIGILANZA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 67- Competenze

La vigilanza interna del cimitero è esercitata dai custodi, ai quali spettano la custodia e la sorveglianza dell'intera area cimiteriale.

E' in dovere del custode far rispettare le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria curando l'esecuzione e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia cimiteriale, di quelle contenute nel presente Regolamento nonché dai provvedimenti emanati dalla Civica Amministrazione.

Il custode ha in consegna tutto: i beni mobili destinati al servizio del cimitero e dispone per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo. Deve segnalare tempestivamente al dirigente i lavori e le riparazioni necessari per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e deve provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso al cimitero e ai diversi locali in essi esistenti.

Art 68 - Obblighi del custode

E' obbligo del custode:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni al patrimonio cimiteriale;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'amministrazione Comunale e dagli altri organi competenti;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati al patrimonio cimiteriale;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- i) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- j) assistere e provvedere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- k) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola in apposito loculo;
- l) consegnare ai parenti gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Tutto il personale, a qualsiasi servizio adibito, è tenuto ad osservare un comportamento consono con i luoghi.

Art.69 - Divieto di ingresso

L'ingresso nei cimiteri è vietato:

- a) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- b) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;
- c) agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione del Settore Servizi Cimiteriali competente;
- d) ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione;
- e) a persone con labari e bandiere senza l'autorizzazione del Sindaco;
- f) introdurre animali.

Art.70 - Divieti di comportamento

Nel cimitero è vietato ogni atto ed ogni comportamento contrario all'ordine pubblico e al buon

costume. E' del pari vietato:

- a) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, questuare;
- b) calpestare e danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; camminare fuori dei viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporvi targhe pubblicitarie;
- c) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti; contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri stessi salvo quanto disposto al successivo comma;
- d) accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera
- e) fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dalla Direzione competente, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza;
- f) recare comunque pregiudizio a persone e danni alle cose appartenenti al Comune oppure a terzi.;
- g) l'asportazione di fiori e di nastri;
- h) al fine di salvaguardare il raccoglimento ed il sentimento di pietas che anima il cimitero le riprese video e fotografiche, realizzate con qualsiasi apparecchiatura, devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio per i servizi cimiteriali.**

Il custode o un suo delegato può sempre espellere immediatamente dai cimiteri le persone non rispettose del particolare carattere del luogo sacro.

Art. 71 - Norme di comportamento per il personale

E' rigorosamente vietato a tutto il personale in servizio presso il cimitero di accettare donativi, mance ed elargizioni di qualsiasi natura ed entità. E' altresì vietato al medesimo personale di assumere commissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori e simili, ovvero di occuparsi della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private ed ingerirsi per fini estranei a quelli d'istituto, anche se non a scopo di lucro in affari riguardanti il cimitero.

Il personale che opera all'interno del cimitero dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Non possono operare presso il cimitero comunale i dipendenti che abbiano parenti fino al quarto grado titolari di agenzie funebri, attività commerciali adibite al commercio di piante e fiori e altre imprese comunque operanti nel settore.

IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 72 - Imprese all'interno del cimitero

Nel cimitero l'attività di impresa si svolge avendo riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

Le imprese che operano per conto dei privati devono certificare:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;

- c) il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

Le imprese sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

Art. 73 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.

Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di impalcature e ponti.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

E' fatto obbligo alle imprese di provvedere direttamente alla rimozione e allo smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari presso discariche autorizzate.

Art. 74 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

Le imprese del settore lapideo prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi devono presentare alla direzione cimiteriale un progetto del lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc. per ottenerne l'autorizzazione.

A tal proposito ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- la finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui;
- La lapide a sigillo dei loculi dovrà essere in pietra bianca – tipo carrara-; non sono ammessi riquadri, torelli, modanature o mensole che fuoriescano dal filo esterno dei fabbricati;
- La foto del defunto dovrà avere le dimensioni massime di cm 12 x cm 15;
- Le scritte dovranno essere a rilievo o a intarsio – queste ultime, possibilmente con carattere tipo Times New Roman, sono da preferire - e dovranno riportare il nome del defunto le date di nascita e morte;
- Gli elementi accessori – portafiori ecc. – dovranno essere proporzionati alla lapide in modo da non impedire la vista delle scritte

L'orario di lavoro non può eccedere l'orario di apertura del cimitero. E' vietato lavorare nelle giornate festive. Nella giornata del sabato sono vietati i lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario (salvo diversa disposizione dettata per urgenze e condizioni di sicurezza, comunque disposte dal Sindaco).

Nell'esecuzione dei lavori le imprese dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri.

Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.

Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti ed imbrattamenti.

I lavori dovranno essere sospesi in caso di funerale e i materiali di cantiere opportunamente raccolti nell'area delimitata dal cantiere lasciando pulita e priva di ostacoli, materiale stoccato o

manufatti l'area esterna.

All'interno del cimitero l'utilizzo di macchine operatrici è consentito, previa comunicazione, anche verbale, all'ufficio tecnico comunale, e solo nel caso il loro utilizzo si renda indispensabile in ragione delle lavorazioni da eseguire; in ogni caso è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune od a terzi.

I privati e/o le imprese, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfettaria, le spese per consumi di acqua e di energia elettrica relative all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti con propria determinazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I competenti uffici comunali esercitano il controllo e la vigilanza sulle opere dei privati in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia di edilizia ed igiene, adottando, se necessari, tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori ivi previsti.

I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenersi nei locali del servizio di custodia e degli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche: presentazione dei progetti, richiesta informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.

E' fatto altresì divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:

- a) trattenersi senza motivo dentro o in prossimità delle stanze mortuarie o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze usandoli a scopo promozionale;
- b) prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
- c) trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;
- d) trattenersi nei blocchi di colombari oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi nei colombari;
- e) entrare nel cimitero con i mezzi per recarsi negli uffici e nei locali del servizio di custodia;
- f) avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
- g) avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato;

INDIGENTI E DIVERSAMENTE ABILI

Art 75 - Stato d'indigenza

Lo stato di indigenza è dichiarato dai servizi sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

Art. 76 - Accesso ai diversamente abili

I diversamente abili che abbiano necessità particolari rispetto all'accesso o alla circolazione nei cimiteri ne informeranno preventivamente il personale del cimitero; in ogni caso, a tutela della loro incolumità, seguiranno il percorso loro consigliato dal personale, conformemente alle disposizioni che di volta in volta verranno date dagli addetti ai cimiteri.

Art.77 - Riserva Loculi

Il 10% dei loculi disponibili della prima e seconda fila partendo dal basso e' riservato alle salme

dei genitori, figli, coniugi e conviventi more uxorio dei portatori di handicap motori gravi, salvo disponibilit  dei loculi accertata dal responsabile dei servizi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarit  di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, pu , nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualit  al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente   comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 79 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intender  e rester  estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiter , per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 80 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa

la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 81 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle

disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1549,37 Euro a 9296,22 Euro.

In caso di violazione dell'art. 63, comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 82 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 83 - Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono, su proposta **del Responsabile del Settore competente**, variate con deliberazione della Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

Art. 84 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).